

favore di società del gruppo e, quando attive, soprattutto recupero di crediti, richieste di determinazione della giusta indennità per espropriazioni subite o istanze di liberazione da occupanti abusivi e pretesi usucapienti di vaste porzioni dei terreni residui in Sardegna.

Anche nel corso del 2003, come negli anni precedenti, le sentenze emesse nei diversi gradi sono state per gran parte favorevoli al gruppo.

E' certo che, ogni volta che parte avversa non appelli o ricorra, come invece è successo in più situazioni, o che non sia doveroso, a fronte di decisioni obiettivamente lesive delle ragioni delle società del gruppo, opporsi alle pretese di controparte e riassumere la causa nel grado superiore, alle sentenze emesse si dà e si darà puntuale esecuzione, se necessario promuovendo, in presenza di comportamenti strumentalmente omissivi di parte avversa, ingiunzioni e pignoramenti.

E' del pari certo che, ove nel corso dei giudizi pendenti si palesassero concrete opportunità transattive, queste saranno approfondite e se del caso colte, come è stato sin qui fatto nei confronti di soggetti sia pubblici che privati, al fine di ridurre il contenzioso in essere e, perciò, di soddisfare, anche per questa parte, l'esigenza del completamento delle operazioni di liquidazione nei tempi più brevi.

Quanto ai rischi connessi al detto contenzioso le società SIR stimano che essi siano coperti dai relativi fondi, salvo esiti allo stato imprevedibili relativamente alle cause ritenute meno controvertibili e ad eccezione, comunque, di una causa inherente l'inquinamento dell'area di uno stabilimento già di proprietà del gruppo che, di valore oggettivamente non determinabile, è tuttora pendente in primo grado, dove si sostiene, tra l'altro, che non sussistono responsabilità o corresponsabilità del gruppo stesso.

Stante l'assoluta impossibilità di quantificare la reale consistenza dell'eventuale rischio latente nel cennato contenzioso relativo a danni ambientali, che nonostante la ritenuta estraneità potrebbe rivelarsi di valore anche molto elevato, le società SIR non hanno effettuato alcun accantonamento specifico negli esistenti fondi rischi.

Con questa avvertenza debbono essere ovviamente lette le risultanze di bilancio del gruppo SIR.

Il contenzioso fiscale, che, originato da pretese violazioni in gran parte di natura formale, per lo più risaliva ad impostazioni di competenza di anni precedenti lo stesso avvio della gestione del Comitato e che ancora nel 1999 era costituito da oltre 300 posizioni per un valore dell'ordine di circa 260 milioni di euro, è oggi pressochè estinto sia in forza delle decisioni favorevoli mano a mano ottenute nei diversi

gradi e sia per via della definizione agevolata delle liti pendenti operata ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n.289.

Della sanatoria fiscale attuata previa informativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze (v. nota 15 maggio 2003, n. 110), così come delle iniziative tempestivamente poste in atto ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si è dato puntuale conto anche nella relazione del luglio 2003, alla quale per quanto occorre si rinvia (v. ivi pagg. 28-30).

Le controversie tributarie residue, non condonate in quanto per lo più afferenti a rimborsi di imposte pagate o a riconoscimento di crediti IVA da rimborsare o riportati a nuovo, sono ventotto per un valore, comprese maggiorazioni, di circa 3,2 milioni di euro (v. tabella allegata a fine capitolo).

Tale essendo la natura del contenzioso tributario residuo, il gruppo SIR non si attende sopravvenienze negative eccedenti gli accantonamenti all'uopo effettuati.

Continuerà, comunque, a sperimentare qualsiasi possibilità di riduzione e abbreviazione, anche sollecitando la fissazione delle udienze di discussione e, se dal Ministero ritenuto ancora applicabile, ricorrendo all'art. 33, comma 6, della legge 144/99.

La migliore attenzione è dedicata, inoltre, ad ogni altro

adempimento concernente l'attività di gestione patrimoniale e societaria e l'attività di cessione e liquidazione che, pur da tempo conclusa la parte più rilevante del lavoro iniziale, richiedono tuttora cura quotidiana.

I risultati di più concreto rilievo prodotti nell'esercizio 2003 da tali attività, che ovviamente si aggiungono ai risultati conseguiti nella gestione del contenzioso civile e tributario, sopra riferiti, sono stati:

- il perfezionamento - in condizioni di non interrotta trasparenza e imparzialità e verso corrispettivi congruenti con il miglior prezzo al momento definibile sul mercato - di atti di compravendita di terreni per oltre 165 ettari, che hanno dato luogo a plusvalenze dell'ordine di 630.000 euro;
- l'alienazione, in adesione a OPA, della partecipazione (circa 0,2% del capitale) nella Banca di Sassari, che fino a quel momento era risultata non vendibile per mancanza di mercato;
- l'acquisizione - a seguito di pubblicizzazioni di vendita e di contatti diretti, nonché del puntuale espletamento delle procedure di cessione da tempo in vigore nel gruppo - di offerte di acquisto concernenti ulteriori 17 ettari di terreno e l'ultimo capannone industriale di proprietà. I relativi atti pubblici di trasferimento, che prevedono corrispettivi superiori ai valori di libro, sono, quando non già perfezionati nei primi mesi del 2004, in via di definizione;

- la riduzione dei debiti insorti negli anni 1982-83 nei confronti del Comitato SIR in applicazione dell'art.3, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il parziale rimborso di 85 milioni di euro su complessivi 117,0 milioni di euro è stato posto in essere solo dopo che l'alea del contenzioso tributario è di fatto venuta meno per via della citata definizione, ex lege 289/2002, delle liti pendenti condonabili.

L'ulteriore avanzamento realizzato nella liquidazione non rallenterà l'impegno nel continuare a promuovere la più ampia e adeguata domanda dei beni tuttora in proprietà (v. tabella allegata a fine capitolo), che sono, dopo aver realizzato vendite per oltre 300 milioni di euro, quelli di più difficile trasferimento o per via delle loro caratteristiche intrinseche o per via di vincoli amministrativi, procedimenti di espropriaione, risvolti fiscali e urbanistici, occupazioni abusive.

Valga ad esempio il fatto che nemmeno le più recenti iniziative - che hanno fatto seguito alle precedenti, numerose pubblicizzazioni effettuate a partire dal 1987 - intese a far comunque emergere opportunità di vendita dei terreni nel centro e nord Sardegna, ove si concentra ora la maggior parte dei residui beni da alienare nella Regione (circa 253 ettari, dei quali, però, solo 24 ettari liberi), hanno favorito la presentazione di offerte e, comunque, di offerte concretamente apprezzabili.

Non è da escludere che il disinteresse dimostrato dal mercato a tali beni sia da attribuire alle estese occupazioni abusive che, come è diretta esperienza anche di grandi gruppi presenti con proprietà immobiliari nella stessa area, incidono gravemente sulla appetibilità e trasferibilità dei beni stessi, per riottenere il possesso dei quali sono in corso, appunto, le azioni giudiziali citate in precedenza.

La sospensione di ogni attività di esproprio e/o di acquisto manifestatasi da anni e fino a tempi molto recenti nell'area di Battipaglia è invece da attribuire ad un procedimento aperto nei confronti di amministratori e dirigenti del locale Consorzio, nonché di terzi, nei confronti dei quali la società del gruppo citata quale parte lesa si è costituita parte civile.

La causa si è conclusa per decorrenza dei termini; sono in via di conclusivo approfondimento le iniziative se del caso da assumere a fini risarcitorii.

Allo stato, mentre è ripresa, seppure in misura modesta, l'attività istituzionale del locale Consorzio intesa a promuovere, mediante espropriazione, insediamenti industriali, la recente variazione di destinazione dell'area da industria a servizi per l'interporto di Salerno sembra prefigurare la possibilità che, in un prossimo futuro, i residui terreni di proprietà in zona (circa 10 ettari, per altro frazionati e in parte incisi da azioni di

retrocessione) siano appunto utilizzati, dall'ente all'uopo costituito sulla base di un accordo di programma, per la realizzazione di servizi interporto.

Per verificare attenzione e interesse del mercato ai terreni in questione è comunque in programma la prossima pubblicizzazione di un avviso di vendita adeguato alla nuova destinazione urbanistica ad essi data.

Pur nella consapevolezza delle cennate difficoltà, si stima di poter completare la dismissione dei beni residui prima che i procedimenti di liquidazione - come detto condizionati in grandissima misura dal cennato contenzioso civile e fiscale e perciò incisi da attività dovute da soggetti terzi che non possono essere accelerate ulteriormente - potranno essere definiti.

E alla finalità della positiva conclusione nei tempi tecnici più brevi delle procedure liquidatorie continua e continuerà ad essere dedicato, con correttezza, puntualità e parsimonia, quotidiano ed attento impegno.

Anche nell'esercizio 2003 questo impegno si è tradotto in risultati di bilancio positivi.

In particolare, il bilancio al 31 dicembre 2003 della capogruppo SIR Finanziaria, che da sedici anni chiude in utile, ha registrato, ripetuta l'avvertenza inerente il contenzioso in

essere, un risultato positivo di esercizio di 1,1 milioni di euro.

4. Il Consorzio Bancario SIR, che mantiene a libro la partecipazione del 100% nella SIR Finanziaria al valore nominale di euro 516.457 e che a fronte ha da tempo costituito un fondo rischi ed oneri di uguale ammontare, ha presentato, con riferimento alla data del 31 dicembre 2003, un bilancio ancora gravemente inciso, al pari di quello precedente, dagli effetti della sentenza Cassazione 18 febbraio 2003 n.2469.

Questa, intervenendo in una vicenda puntualmente esposta anche nelle precedenti relazioni e, da ultimo, nella relazione del luglio 2003 (v. ivi pagg. 35-51), ha sostanzialmente e salve le determinazioni del disposto giudizio di rinvio - risolto a favore del SanPaolo IMI la controversia da questo avviata nei confronti del Consorzio il 19 luglio 1993

Sostenne allora l'IMI, innanzi al Tribunale di Roma, di aver diritto al rimborso da parte del Consorzio della somma che, in esecuzione della sentenza Appello Roma 26 novembre 1990 n.4809, aveva pagato agli eredi Rovelli.

Il Tribunale adito rigettò, con sentenza 21 settembre 1996 n.13411, la domanda dell'IMI ma, con sentenza 11 settembre 2001 n.2887, la Corte di Appello, ritenuto che il Consorzio aveva a suo tempo tacitamente ratificato le obbligazioni assunte nel 1979 nei confronti dell'ing. Nino

Rovelli nel contesto delle pattuizioni del 19 luglio 1979, capovolse la decisione e condannò il Consorzio a risarcire l'IMI, nelle more fusosi con l'Istituto Bancario SanPaolo di Torino, accertando per altro il diritto dello stesso Consorzio di essere manlevato dagli aventi causa dell'ing. Rovelli (Sig.ra Primarosa Battistella e società Eurovalori) ai sensi del patto con quest'ultimo sottoscritto il 9 gennaio 1985.

Con la citata sentenza del 18 febbraio 2003 la Corte di Cassazione ha in sintesi statuito:

- A) che il Consorzio deve rifondere al SanPaolo IMI, *in virtù della ratifica, effettuata negli anni 1979/1980, dei cosiddetti patti Rovelli del 19 luglio 1979*, quanto dall'IMI pagato agli eredi Rovelli in esecuzione della sentenza Appello Roma 26 novembre 1990 n.4809 (506,1 milioni di euro), nonchè le spese di lite liquidate a carico del Consorzio da Appello Roma 11 settembre 2001 n.2887 (0,3 milioni di euro);
- B) che la esatta quantificazione della somma come sopra dovuta deve, tuttavia, essere definita dal Giudice cui la causa è rinviata in seguito alla cassazione di talune parti della sentenza impugnata innanzi alla Corte di Cassazione fra le quali:
- la parte che riconosceva come dovuta dal Consorzio al SanPaolo IMI anche la somma di 14,7 milioni di euro, oltre ai relativi interessi fino alla data del pagamento (8,9 milioni di euro), quale controvalore dei titoli ceduti dall'ing. Rovelli al Consorzio-Comitato in adempimento dell'accordo 9 gennaio 1985;

- la parte che quantificava gli interessi sulla somma di cui al punto A) a decorrere dalla data di notifica dell'atto di appello del SanPaolo IMI (87,7 milioni di euro);
C) che la signora Battistella e la società Eurovalori devono rifondere al Consorzio quanto questo, in relazione ai punti A) e B), avrà pagato al SanPaolo IMI, mandandosi, tuttavia, al Giudice del rinvio di emettere in tal senso anche condanna, sia pure condizionata.

Il giudizio di rinvio è stato avviato, dal SanPaolo IMI, con atto notificato il 18 febbraio 2004 ed è attualmente in corso.

Di seguito alla riassunta vicenda processuale il liquidatore del Consorzio ha provveduto, da una parte, alla registrazione contabile, necessariamente provvisoria, dei suoi primi effetti e, d'altra parte, alle dovute iniziative di merito nei confronti del SanPaolo IMI e degli altri soci della società consortile.

Quanto ai profili contabili, nel bilancio al 31 dicembre 2002 il Consorzio ha registrato, nel passivo, il debito verso il SanPaolo IMI al netto, perciò, di quanto oggetto del giudizio di rinvio, e, nell'attivo, il corrispondente credito nei confronti di Battistella ed Eurovalori, svalutato, intanto, del 50%.

Ha poi registrato, nei conti d'ordine, con riguardo all'oggetto del giudizio di rinvio, il potenziale ulteriore credito

del San Paolo IMI ed il corrispondente potenziale debito degli aventi causa Rovelli.

Le ragioni delle predette registrazioni, effettuate dal Consorzio anche alla stregua dei pareri tecnici da esso acquisiti, sono state chiarite ai soci, anche precisandosi:

a - per quanto attiene al debito verso il SanPaolo IMI:

- che lo stesso è suscettibile di esatta quantificazione solo a seguito della conclusione del giudizio di rinvio in corso;
- che lo stesso è suscettibile di riduzione sia per effetto di eventuali recuperi direttamente ottenuti dal SanPaolo IMI nei confronti degli aventi causa dell'ing. Rovelli sia per effetto di eventuali recuperi direttamente ottenuti dal SanPaolo IMI nei confronti dei numerosi soggetti coinvolti nei notori processi penali avviati a Milano e già conclusi in primo grado con sentenze di condanna risarcitoria (vedi Tribunale Milano 29 aprile 2003).

E' evidente, in proposito, che se il SanPaolo IMI, costituitosi parte civile, otterrà a titolo risarcitorio il rimborso, anche parziale, di quanto pagato per effetto della contestata sentenza Appello Roma 6 novembre 1990 n.4809, di altrettanto si ridurrà il debito del Consorzio;

b - per quanto attiene al credito verso Battistella ed Eurovalori:

- che lo stesso è di esazione non solo condizionata al previo pagamento del Consorzio ma gravemente incerta e in quanto ancora privo di sanzione di "condanna" e in

quanto verso soggetti dei quali non sono state accertate attività patrimoniali utilmente aggredibili.

Con riguardo all'esercizio 2003, il liquidatore del Consorzio ha precisato che, mentre non è intervenuto alcun concreto elemento che giustifichi una riduzione del debito registrato verso il SanPaolo IMI, le iniziative da questo assunte, anche all'estero, nei confronti degli aventi causa dell'ing.Rovelli, non hanno a loro volta fatto emergere, allo stato e per quanto risulta dalla nota SanPaolo IMI del 30 marzo 2004, attendibili e quantificabili aspettative di recupero.

In questa situazione, per altro caratterizzata dalla intervenuta cessione pro-solvendo - fatta dal Consorzio al SanPaolo IMI l'8 agosto 2002 - dei crediti verso Battistella ed Eurovalori, nonché dall'esito degli accertamenti patrimoniali svolti anche dal Consorzio, al liquidatore di questo è sembrato doveroso:

- da una parte confermare le registrazioni contabili passive;
- d'altra parte svalutare ancora, azzerandone il valore, il credito verso Battistella ed Eurovalori nella linea di estrema prudenza già enunciata nella relazione al bilancio del precedente esercizio quando si era fatta espressa avvertenza di siffatta eventualità;
- d'altra parte ancora, confermare le appostazioni dei conti d'ordine pur se, con riferimento a queste, si stima nel favorevole esito del giudizio di rinvio.

In sintesi, dopo le registrazioni contabili sopra illustrate, al 31 dicembre 2003 il Consorzio espone:

- nell'attivo, partecipazioni nella SIR Finanziaria per 516 mila euro; crediti verso Battistella e Eurovalori per 499.979 mila euro, totalmente svalutati; crediti tributari per 302 mila euro; disponibilità per 306 mila euro;
- nel passivo, debiti verso SanPaolo IMI per 499.850 mila euro; fondo rischi per 516 mila euro; debiti diversi, già regolati nei primi mesi del 2004, per 161 mila euro.

Il patrimonio netto risulta, perciò, negativo per 499.403 mila euro.

Quanto alle iniziative di merito assunte, il Consorzio attuale (Nuovo Consorzio), pur ritenendo sostanzialmente iniqua la situazione imprevedibilmente consolidatasi a suo carico dopo vent'anni di utile e contabilmente positiva gestione, si è adoperato in ogni possibile modo e per favorire il recupero diretto da parte del SanPaolo IMI delle somme ad esso sostanzialmente dovute dagli eredi Rovelli (e, se del caso, da terzi) e per individuare soluzioni adeguate.

Già in esito alla sentenza Appello Roma n.2887 del 2001 il Consorzio provvide così ad offrire al SanPaolo IMI ogni migliore collaborazione come a proporre che, a garanzia dei suoi interessi creditori, un liquidatore di sua indicazione assumesse la gestione della società consortile, gestione comunque mantenuta nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

Insieme, il Consorzio attuò, pur nella più assoluta mancanza di strutture operative e di mezzi finanziari, una ampia ricerca sulle eventuali attività patrimoniali dei debitori finali, ricerca le cui conclusioni furono comunicate al SanPaolo IMI, pervenuto, per altro, a conclusioni analoghe.

Infine consentì, essendo tra l'altro emersa la possibile esistenza di attività estere riferibili alla signora Battistella, alla cessione, con atto 8 agosto 2002, allo stesso SanPaolo IMI di ogni ragione di credito e verso Battistella e verso Eurovalori ai fini di ogni possibile, diretta esecuzione.

Nell'assoluta impossibilità di far altrimenti fronte alle obbligazioni nei confronti del SanPaolo IMI, il liquidatore del Consorzio - dopo aver inutilmente prospettato anche un'eventuale cessio bonorum - si è visto costretto a sollecitare i soci della società consortile, in via principale, ad esprimere la propria eventuale disponibilità a farsi carico, pro-quota, del debito verso il SanPaolo IMI e, inoltre, a ricostituire nel Consorzio, prossimo ad esaurire le proprie risorse finanziarie, un minimo di liquidità necessaria a far fronte alle spese ordinarie della gestione.

La sollecitazione, fatta con nota 19 giugno 2003, in vista dell'assemblea del 16 luglio 2003, ha ricevuto, in questa, risposta negativa sul primo punto da tutti i soci. Di questi il solo Comitato ha assicurato la propria disponibilità sul secondo

punto, nella considerazione che è interesse di tutti i soci, e quindi anche del Comitato, azionista del CBS per il 60%, salvaguardare — anche con le iniziative legali che si prospettano come necessarie ed in attesa che si chiarisca così il quantum e la sorte dell'esposizione verso il SanPaolo IMI, come la concreta consistenza della riconosciuta rivalsa — il patrimonio del Consorzio, comprendente il 100% delle azioni della SIR Finanziaria spa in liquidazione, titolare di un patrimonio netto oggi valutato, come si è detto, oltre 27 milioni di euro .

In tale quadro è sembrato al Comitato opportuno e conveniente evitare che l'eventuale necessità omissione di spese utili ovvero eventuali inadempimenti verso terzi di relativamente modesto ammontare possano interferire negativamente su una positiva conclusione della liquidazione del Consorzio.

Il Comitato non ha subordinato, perciò, la propria disponibilità ad analoga determinazione degli altri soci, per altro pressantemente invitati ad uguale determinazione pro-quota ed avvertiti che, in difetto di questa, l'integrazione sarebbe stata concessa, ovviamente in prossimità dell'esaurimento delle risorse finanziarie del Consorzio, solo a condizione che il controvalore sia restituito al Comitato, in uno agli interessi legali maturati, in sede di riparto finale della liquidazione.

Il Comitato, poi, con nota 4 agosto 2003, n. 124, indirizzata ai soci del Consorzio istituito il 25 settembre 1979 (Vecchio Consorzio), ha rilevato:

- a. che è stato accertato, nel giudizio concluso da Cassazione 18 febbraio 2003, n. 2469, che il debito consortile consegue alla ratifica tacita, da parte del Consorzio, dei patti sottoscritti il 19 luglio 1979 dai Proff. Schlesinger e Cappon e dall'ing. Rovelli;
- b. che la predetta ratifica deve farsi risalire a comportamenti dell'anno 1979 e dei primi mesi dell'anno 1980, fino al 25 febbraio 1980, sicuramente anteriori all'ingresso del Comitato nella compagine consortile con le modalità, gli scopi, e le funzioni di cui alla legge 28 novembre 1980 n.784 ed alla legge 5 febbraio 1982 n.25;
- c. che il debito sub a. costituisce una sopravvenienza negativa - a suo tempo non dichiarata né registrata in contabilità - che deve essere coperta, ai sensi delle leggi appena citate, dagli Istituti e dalle Banche promotori e sottoscrittori dell'originario Consorzio.

Tanto rilevato, il Comitato ha sollecitato gli Enti citati a farsi carico del dovuto riservandosi espressamente, per il caso di inadempimento, anche azione risarcitoria.

A fronte delle contestazioni dei destinatari - che hanno osservato che le citate leggi speciali hanno autorizzato la partecipazione del Comitato al capitale del Consorzio previo